

TITOLO	2015.1.10.4.1
	2019.1.10.22.3
LEGISLATURA	X

Il giorno 30 gennaio 2020 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il CORECOM dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

STEFANO CUPPI	Presidente
ALFONSO UMBERTO CALABRESE	Vicepresidente
MARIA GIOVANNA ADDARIO	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI

OGGETTO: Esiti dell'istruttoria per la contestazione alla società XXXX titolare dell'autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri con il marchio "XXX", per la presunta violazione dell'articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 relativamente ai "Limiti di affollamento".



Viste:

- la legge regionale 30 gennaio 2001 n. 1, recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)”, pubblicata in B.U. 1 febbraio 2001, n. 15;
- la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale” pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;
- il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 29 marzo 2010, n. 73;
- il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”;
- il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;
- l’Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;
- la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente delle Regione Emilia-Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna ed in particolare l’art. 4 della stessa che delega al Corecom



l'esercizio della funzione di "vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità";

- la delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015 con la quale è stato approvato il nuovo "Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni".

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, "la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva".

Rilevato che:

- dai risultati dell'attività di monitoraggio espletata dal Corecom Emilia-Romagna, relativa ai programmi trasmessi dal giorno 17.05.2019 al giorno 23.05.2019 dalla società XXX con sede in XXX, titolare dell'autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri con il marchio "XXX", pare evincersi la violazione del dispositivo di cui all'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- nello specifico, il giorno 17 maggio, nella fascia oraria 12-13, ha trasmesso 11 spot pubblicitari per una durata di 18 minuti 43 secondi pari ad una percentuale del 31,19%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra



- uno spot e l'altro e pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 4,4 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 18 minuti e 38 secondi e la percentuale di affollamento diventa 31,06%;
- il giorno 17 maggio, nella fascia oraria 23-24, ha trasmesso 29 spot pubblicitari per una durata di 17 minuti 21 secondi pari ad una percentuale del 28,92%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 11,6 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 17 minuti e 9 secondi e la percentuale di affollamento diventa 28,58%;
 - il giorno 18 maggio, nella fascia oraria 20-21, ha trasmesso 22 spot pubblicitari per una durata di 18 minuti 18 secondi pari ad una percentuale del 30,50%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 8,8 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 18 minuti e 9 secondi e la percentuale di affollamento diventa 30,25%;
 - il giorno 20 maggio, nella fascia oraria 12-13, ha trasmesso 11 spot pubblicitari per una durata di 19 minuti 09 secondi pari ad una percentuale del 31,92%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 4,4 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 19 minuti e 4 secondi e la percentuale di affollamento diventa 31,78%;
 - il giorno 22 maggio, nella fascia oraria 15-16, ha trasmesso 12 spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 41 secondi pari ad una percentuale del 27,81%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 4,8 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 16 minuti e 36 secondi e la percentuale di affollamento diventa 27,67%;
 - il giorno 23 maggio, nella fascia oraria 18-19, ha trasmesso 31 spot pubblicitari per una durata di 29 minuti 14 secondi pari ad una percentuale del 48,72%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e



pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 12,4 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 39 minuti e 1 secondo e la percentuale di affollamento diventa 48,36%;

- il giorno 23 maggio, nella fascia oraria 20-21, ha trasmesso 24 spot pubblicitari per una durata di 21 minuti 33 secondi pari ad una percentuale del 35,92%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 9,6 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 21 minuti e 23 secondi e la percentuale di affollamento diventa 35,64%;

Dato atto che:

- riscontrata, per come evidenziato, la presunta violazione del citato art. 38, comma 5 del D.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 e successive modifiche, da parte della società XXX titolare dell'autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri con il marchio "XXX", in data 28.10.2019 la dirigente del Corecom, dott.ssa Rita Filippini, provvedeva a redigere verbale di accertamento (prot. NP.2019.2381 del 29.10.2019) con il quale veniva accertato che nei fatti menzionati è configurabile, da parte della società XXX titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "XXX" - la presunta violazione della disposizione contenuta nell'articolo 38, del D.lgs. n. 177/2005 ss. modifiche e integrazioni;
- in data 31.10.2019, la stessa Dirigente provvedeva a notificare alla società, a mezzo PEC, l'atto di contestazione (prot. AL.2019.24019 del 31.10.2019) con il quale si contestava la presunta violazione delle disposizioni sopra richiamate.

Considerato che:

- la società XXX, in seguito al ricevimento di detto atto di contestazione, formulava richiesta di audizione che veniva concordata per il giorno 05.11.2019



- in data 05.11.2019 alle 14.45 presso gli uffici del Corecom Emilia- Romagna, si svolgeva l'audizione inerente sia il procedimento oggetto della presente delibera, sia ulteriore procedimento relativo alla presunta violazione dell'articolo 5-ter del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite di cui alla delibera 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive modifiche, a carico della società di cui sopra, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "XXX" di cui è stato redatto verbale. In particolare, per quanto strettamente inerente a codesto procedimento, concerne l'affollamento pubblicitario, si riservava di verificare le registrazioni e produrre relative memorie in particolare per quanto concerne i messaggi elettorali a pagamento.
- contestualmente all'audizione e su richiesta della società stessa, veniva svolto anche l'accesso agli atti di cui al presente procedimento e veniva rilasciata copia degli atti di procedimento compreso hard disk contenente le registrazioni contestate;
- con successiva memoria, la società XXX (prot. AL.2019.27951 del 12.12.2019) specificava che nella contestazione inviata, non venivano indicati l'ora esatta di inizio e di fine di ciascuno degli spot pubblicitari in questione e pertanto, che tale mancanza comprometteva in maniera significativa il diritto di difesa della società stessa. Pertanto, alla luce di tali osservazioni, la contestazione sarebbero affetti da nullità. Tutto ciò premesso, veniva chiesta in via principale, l'archiviazione del procedimento, in via subordinata che nelle eventuali ordinanze ingiunzioni l'importo delle sanzioni fosse valutato in misura non superiore al minimo edittale.

Ritenuto che:

- La società XXX ha ribadito che verificherà puntualmente le contestazioni e si riserva di produrre memoria scritta;
- che alla luce delle considerazioni svolte, si ritengono sussistere gli estremi per proporre l'avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti della Società XXX con sede in XXX, titolare dell'autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri con il marchio "XXX", per condotte rilevanti



rispetto alla violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 38, del D.lgs. n. 177/2005 ss. modifiche e integrazioni relativamente alle giornate 17, 18, 20, 22 e 23 maggio 2019, come sopra evidenziati;

- di dover proporre la determinazione della sanzione per le violazioni contestate nella misura pari ad euro 1.033,00 (milletrentatré/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione e che in tale commisurazione hanno rilievo i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge 689/1981:

a) Gravità della violazione

La violazione commessa deve ritenersi di entità media visto che i fatti contestati sono concentrati in fasce orarie delimitate.

b) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha presentando argomenti idonei a giustificare le violazioni contestate.

c) Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, si presume dotata e supportata da un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente e, in ogni caso, nessuna giustificazione è stata adottata in senso contrario.

d) Condizioni economiche dell'agente

Le condizioni economiche si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra indicata.

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla Responsabile del Corecom, dott.ssa Rita Filippini;

A voti unanimi



Delibera

di determinare, la sanzione pecuniaria da proporre ad Agcom nei confronti della società XXX con sede in XXX titolare dell'autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri con il marchio "XXX" la sanzione di euro 5.165,00, corrispondente al minimo edittale della sanzione previsto per la singola violazione moltiplicata per n. cinque giornate contestate, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, per la violazione dell'articolo 38, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Bologna, 30 gennaio 2020

Il Segretario delegato

Rita Filippini

Il Presidente

Stefano Cuppi



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5501 - 527.6307 - 527.6308 - Fax 051 527.5059

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom